SENTENZA DELLA CORTE (prima sezione)
18 dicembre 1986 *

Nella causa 426/85,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico principale sig. Raymond Bayens, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. Georges Kremlis, membro del suo ufficio legale, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Jan Zoubek, giornalista, residente in Bruxelles, con l'avv. Louis-Philippe Crochon, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso la Discount Bank SA, 18, boulevard Royal,

convenuto,

causa avente ad oggetto l'inadempimento di un contratto stipulato fra le parti,

LA CORTE (prima sezione),

composta dai signori F. Schockweiler, presidente di sezione, G. Bosco e R. Joliet, giudici,

avvocato generale: Sir Gordon Slynn
cancelliere: J. A. Pompe, cancelliere aggiunto

vista la relazione d'udienza e in esito alla fase orale del 13 novembre 1986,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 13 novembre 1986,

* Lingua processuale: il francese.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 20 dicembre 1985, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, in forza di una clausola compromissoria ai sensi degli artt. 42 del trattato CECA, 181 del trattato CEE e 153 del trattato CEEA, un ricorso mediante il quale chiede alla Corte di dichiarare la risoluzione del contratto di studio stipulato con il sig. Jan Zoubek, giornalista di Bruxelles, e di condannare lo stesso a rimborsare l'importo di 33 000 BFR che gli era stato anticipato il 7 gennaio 1972, con gli interessi al tasso di legge vigente nel Belgio, a decorrere dalla data del pagamento.

2 Invocando un patto con la Commissione in forza del quale egli le avrebbe fornito come rimborso dei 33 000 BFR, pubblicazioni il cui valore sarebbe ammontato a 65 000 BFR, lo Zoubek, con atto depositato nella cancelleria della Corte il 27 gennaio 1986, ha proposto una domanda riconvenzionale con la quale chiede alla Corte di dichiarare che vi è compensazione tra il credito della Commissione a versargli il rimanente importo di 32 000 BFR, con gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale.

3 Per una più ampia esposizione dei fatti, del procedimento, delle pretese e dei mezzi delle parti, si fa rinvio alla relazione d'udienza. Questi aspetti del fascicolo sono esposti in prosieguo solo nella misura necessaria per illustrare l'iter logico seguito dalla Corte.

Sulla domanda principale

4 Adita in forza di una clausola compromissoria, la Corte deve risolvere la lite in base al diritto sostanziale nazionale da applicarsi al contratto, nella fattispecie, il diritto belga, che disciplina il contratto a norma dell'art. 8, n. 2 dello stesso.

5 La Commissione chiede anzitutto alla Corte di accertare l'avvenuta risoluzione del contratto e ciò a norma dell'art. 7, e in secondo luogo di condannare il convenuto a pagare 33 000 BFR, corrispostigli come anticipo, ivi compresi gli interessi giudiziari al tasso legale a decorrere dalla data del pagamento.

6 L'art. 7 del contratto, il quale stabilisce che la Commissione può recedere dal contratto per inadempimento o per adempimento carente della controparte, previa messa in mora mediante raccomandata, dev'essere considerato una clausola risolutiva espressa, in forza della quale una parte, come sanzione per l'adempimento carente delle obbligazioni incombenti alla controparte e senza intervento del giudice, può determinare la risoluzione del contratto.

7 Dopo aver, mediante raccomandata del 27 ottobre 1972, invitato il convenuto ad adempiere le sue obbligazioni, a norma dell'art. 7 del contratto e nelle forme della messa in mora ivi previste, la Commissione con lettera raccomandata del 21 dicembre 1972, ha validamente determinato la risoluzione del contratto.

8 In caso di risoluzione del contratto, le parti devono essere ricollocate nella situazione in cui si sarebbero trovate se non avessero mai stipulato il contratto stesso. Il principio della restitutio in integrum implica che ciascuna parte deve restituire all'altra tutto ciò che ha ricevuto. Questo obbligo di restituzione riguarda tanto la cosa o la somma ricevuta, quanto i frutti della cosa stessa o gli interessi prodotti dalla somma ricevuta a decorrere dalla data del pagamento. Il convenuto ha quindi l'obbligo di restituire alla Commissione l'anticipo di 33 000 BFR, ivi compresi gli interessi prodotti da detta somma a partire dal pagamento che possono essere calcolati in base ai vari tassi legali vigenti in Belgio dal 7 gennaio 1972.

Sulla domanda riconvenzionale

9 Poiché la Commissione ha eccepito l'irricevibilità della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto la quale deriverebbe da un contratto distinto da quello sul quale verte la clausola compromissoria, si deve stabilire se la Corte sia competente a conoscerne.

10 A questo proposito, è opportuno osservare che, mentre in forza di una clausola compromissoria la Corte deve risolvere la lite applicando il diritto nazionale che regge il contratto, il problema della sua competenza a conoscere di una domanda riconvenzionale e della ricevibilità della stessa va risolto a norma dei soli artt. 42 del trattato CECA, 181 del trattato CEE e 153 del trattato CEEA e del regolamento di procedura della Corte.

11 La competenza della Corte, fondata su una clausola compromissoria, costituisce una deroga rispetto al diritto ordinario e va quindi interpretata in senso restrittivo. La Corte può conoscere solo delle domande derivanti da un contratto stipulato dalla Comunità e che contenga la clausola compromissoria o che siano in relazione diretta con le obbligazioni derivanti da detto contratto. È del resto questo il modo in cui la competenza giudiziaria è delimitata all'art. 6, 3° comma della convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in forza del quale il giudice adito è competente a conoscere della domanda riconvenzionale se essa deriva dal contratto o dal fatto sul quale si basa la domanda principale.

12 Nella fattispecie, il patto invocato dal convenuto doveva sostituire l'obbligo di restituire l'anticipo di 33 000 BFR con un'altra prestazione, cioè la consegna di pubblicazioni. La domanda riconvenzionale deriva quindi dall'obbligo di rimborsare l'anticipo, oggetto della domanda principale, e quindi la Corte è competente a conoscerne.

13 Per quanto riguarda il merito della domanda, si deve rilevare che la Commissione contesta l'esistenza del fatto invocato dal convenuto, attore in via riconvenzionale, e che questi non ne ha fornito la prova la quale, a norma dell'art. 1341 del codice civile belga, può essere solo scritta.

14 Si deve quindi respingere la domanda riconvenzionale nel merito e condannare il convenuto nella causa principale a pagare la somma di 33 000 BFR, con gli interessi ai vari tassi legali vigenti nel Belgio dal 7 gennaio 1972.

Sulle spese

15 A norma dell'art. 69, § 2 del regolamento di procedura, le spese sono poste a carico del soccombente. Il convenuto nella causa principale è rimasto soccombente e va condannato quindi alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (prima sezione)

dichiara e statuisce:

1) **Il convenuto nella causa principale è condannato a pagare alla Commissione la somma di 33 000 BFR, con gli interessi ai vari tassi legali vigenti nel Belgio dal 7 gennaio 1972.**

2) **La Corte è competente a conoscere della domanda riconvenzionale.**

3) **La domanda riconvenzionale è respinta nel merito.**

4) **Il convenuto nella causa principale è condannato alle spese.**

Schockweiler Bosco Joliet

Così deciso e pronunziato in Lussemburgo, il 18 dicembre 1986.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente della prima sezione

F. Schockweiler